



Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale

A.C. 3462

Dossier n° 427 - Schede di lettura
26 aprile 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3462
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Numero di articoli:	3
Date:	
presentazione:	1 dicembre 2015
assegnazione:	22 dicembre 2015
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e VI Finanze

Contenuto dell'accordo

L'Accordo tra la Repubblica italiana e il Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015, è stato redatto sulla base del modello TIEA (*Tax information Exchange agreement*) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002, che consiste in un accordo finalizzato allo scambio di informazioni tra gli Stati che, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare una Convenzione contro le doppie imposizioni. L'Analisi tecnico-normativa (ATN) che corredo il provvedimento evidenzia che l'Accordo in esame costituisce la base giuridica per intensificare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali delle Parti attraverso uno scambio di informazioni che garantisca un adeguato livello di trasparenza. L'Accordo, infatti, può rappresentare una delle basi per poter inserire il Turkmenistan nella *white list* dei Paesi e dei territori che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, da emanare ai sensi dell'articolo 168-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986 n. 917) introdotto dall'articolo 1, comma 83 della legge finanziaria del 2008 (legge n. 244/2007).

Con riferimento al **contenuto**, l'Accordo in esame si compone di **14 articoli**.

L'**articolo 1** dispone che le **informazioni oggetto dello scambio** sono quelle presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte oggetto dell'Accordo, per il recupero e la riscossione coattiva dei crediti d'imposta oppure per le indagini e i procedimenti giudiziari legati a questioni fiscali. Le informazioni sono considerate riservate ai sensi dell'articolo 8 dell'Accordo in esame. Restano impregiudicati i diritti delle persone secondo la legislazione della Parte interpellata, a condizione che tale salvaguardia non ostacoli o ritardi l'effettivo scambio delle informazioni.

L'**articolo 2** stabilisce che l'**obbligo** di fornire informazioni non sussiste qualora esse non siano detenute dalle autorità domestiche o non siano in possesso o sotto il controllo di persone ricadenti nella giurisdizione territoriale della Parte interpellata.

L'**articolo 3**, enumera le **imposte considerate dall'Accordo**, che per l'Italia sono: imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), imposta sul reddito delle società (IRES), imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), imposta sul valore aggiunto (IVA), imposta sulle successioni, imposta sulle donazioni e imposte sostitutive. Per il Turkmenistan si fa riferimento all'imposta sul valore aggiunto, alle accise, all'imposta sul reddito da utili delle persone giuridiche, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sulle risorse naturali ed all'imposta sul patrimonio. E' altresì prevista l'applicazione dell'Accordo ad ogni imposta di natura identica istituita dopo la data della firma di esso: allo scopo le autorità competenti delle

due Parti si notificheranno le modifiche apportate alle disposizioni fiscali e alle procedure per la raccolta delle informazioni previste dall'Accordo in esame.

Con l'**articolo 4** vengono fornite le **definizioni**, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nell'Accordo.

L'**articolo 5**, redatto – come sottolineato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento – secondo il modello di TIEA elaborato dall'OCSE, rappresenta il fulcro dell'Accordo: la norma, infatti, stabilisce le **modalità con cui le informazioni sono richieste** da una delle Parti e fornite dall'altra. In particolare, il paragrafo 1 prevede che le informazioni sono scambiate anche se il comportamento cui si riferiscono non costituisce reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata, nel caso in cui tale comportamento sia stato posto in essere nel suo territorio. Il paragrafo 2 stabilisce che se le informazioni in possesso dell'autorità competente della Parte interpellata non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni detta Parte, pur non avendo necessità di tali informazioni ai fini della propria imposizione, utilizza tutte le misure rilevanti per fornire le informazioni richieste. Il paragrafo 4 prevede, tra l'altro, il **superamento del segreto bancario**, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia, prevedendo che le autorità competenti di ciascuna Parte abbiano l'autorità di ottenere e fornire su richiesta informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona che agisca in qualità di intermediario e fiduciario, inclusi i procuratori fiduciari, e informazioni riguardanti la proprietà di società di capitali, società di persone, trust, fondazioni, "Anstalten".

L'**articolo 6** regola la possibilità di una Parte di consentire ai rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte di effettuare **attività di verifica fiscale** nel proprio territorio.

Le disposizioni dell'**articolo 7** indicano i casi in cui è ammesso il **rifiuto** di una richiesta di informazioni, ad esempio qualora la divulgazione delle informazioni sia contraria all'ordine pubblico o possa consistere nella rivelazione di segreti commerciali, industriali o professionali, con esplicita salvaguardia, tuttavia, delle norme che superano il segreto bancario di cui al precedente articolo 5, paragrafo 4.

L'**articolo 8** riguarda, come accennato, le garanzie di **riservatezza**.

L'**articolo 9** dispone che, se non stabilito diversamente dalle Parti, i **costi** ordinari per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni siano a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari (compresi i costi per consulenti esterni in relazione a liti o altro) siano sostenuti dalla Parte richiedente. Ai fini dell'applicazione del presente articolo le Parti si impegnano a occasionali reciproche consultazioni.

Con l'**articolo 10** le Parti si impegnano ad adottare la **legislazione** necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo.

L'**articolo 11** stabilisce che l'Accordo si applica nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti alle Parti dalle rispettive legislazioni nazionali, dagli obblighi internazionali e dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

L'**articolo 12** prevede la possibilità di avviare una procedura amichevole per la risoluzione di **controversie** tra le Parti riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo e, comunque, che le Parti concordino tra loro altre modalità di risoluzione.

L'**articolo 13** stabilisce che l'Accordo **entri in vigore** alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicheranno l'espletamento delle rispettive procedure interne.

L'**articolo 14** regola le ipotesi di **denuncia** dell'Accordo da parte di ciascuna delle Parti contraenti mediante notifica di cessazione all'altra Parte, con effetto dal 1° giorno del mese successivo alla scadenza di sei mesi dal ricevimento di tale notifica – fermo restando l'obbligo per le Parti contraenti di rispettare l'articolo 8 per quanto concerne la riservatezza delle informazioni acquisite nel periodo di vigenza dell'Accordo.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015, si compone di **tre articoli**: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il secondo il relativo ordine di esecuzione, e il terzo prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La Relazione tecnica afferma che all'attuazione delle disposizioni dell'Accordo in esame si procederà a valere sulle ordinarie risorse umane, tecniche e finanziarie. Pertanto, la Relazione tecnica non prevede oneri per l'attuazione dell'Accordo, sussistendo, al contrario, la possibilità che la più efficace azione di contrasto all'evasione comporti un recupero di gettito, peraltro non quantificabile.

Come già accennato, il disegno di legge è corredato anche di Analisi tecnico-normativa (ATN), dalla quale emerge che l'Accordo in esame può essere veicolo per inserire l'altra Parte contraente nella cosiddetta *white list* dei paesi e territori che seguono corrette pratiche sullo scambio di informazioni fiscali ai sensi delle più recenti normative internazionali in materia, come previsto dall'articolo 168-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), articolo istituito in base alla delega, in precedenza richiamata, contenuta all'art. 1, comma 83 della legge finanziaria per il 2008.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie "politica estera e rapporti internazionali dello Stato" (art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione) riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.